

Proprietà industriale. Il tribunale di Milano apre la strada alla piena protezione dei «disegni» come opere dell'ingegno

Tutela d'autore per il design

Il carattere creativo del modello deve essere culturalmente riconoscibile

Marella Naj-Oleari

Il design d'autore trova protezione anche nei tribunali italiani. Lo scorso 28 novembre il Tribunale di Milano, su ricorso della società «Vitra Patente AG» (assistita dallo studio Trevisan & Cuonzo) ha riconosciuto, con una pronuncia attesa da molti an-

MADE IN ITALY

Finora per la lotta alla contraffazione era ritenuta indispensabile la registrazione di un brevetto sul prodotto

ni, alla sedia "Panton" la qualifica di opera tutelata dal diritto d'autore.

Il provvedimento emesso dalla Sezione specializzata è destinato a fare storia nella giurisprudenza e sferza un duro colpo all'industria della contraffazione, ren-

dendo più ampia ed efficace la tutela di questi prodotti sul nostro territorio. Il caso riguarda l'importazione in Italia dalla Cina di sedie identiche alla sedia icona del design creata da Verner Panton nel 1959. Il Tribunale milanese ne ha ordinato il sequestro in via cautelare, affermando che alla «Panton Chair» deve essere riconosciuto quel "valore artistico" richiesto dalla legge sul diritto d'autore (articolo 2, n. 10) per la protezione delle opere di design. La soluzione potrà forse apparire banale per chi è abituato a prodotti di design, ad ammirarli nei Musei d'arte contemporanea, a riconoscerli nelle case e ad aspettarne le continue evoluzioni. Invece, per molti anni si è vissuta la paradossale situazione per cui, proprio nella patria del design, opere oggetto di culto da parte degli addetti ai lavori, non trovavano la dovuta tutela.

Prima dell'entrata in vigore

del decreto legislativo 95/01, con cui è stata recepita la Direttiva 98/71/Ce, al design veniva riconosciuta tutela giuridica solo se oggetto di registrazione brevettuale (con evidenti controindicazioni in fatto di durata, investimento economico, estensione territoriale della tutela), ovvero, alternativamente, come opera protetta dal diritto d'autore purché il suo valore artistico fosse "scindibile" dal carattere industriale del prodotto. Il che, secondo la giurisprudenza, non accadeva praticamente mai. Al design è stato negato l'accesso alla tutela autoristica, anche in casi di opere di fama mondiale, come la *chaise longue* disegnata da Le Corbusier. La speranza di un'apertura nei primi anni Novanta, relativa a un disegno su tessuto (Cassazione, sentenza n. 7077/90), si è poi rivelata vana, considerando che la giurisprudenza ha continuato a negare protezione ad opere diverse dai disegni bidimensionali.

Quest'orientamento è proseguito anche dopo le novità del Dlgs 95/01 il quale ha incluso nella legge sul diritto d'autore «le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Le prime pronunce successive alla modifica hanno negato tutela ad alcuni modelli disegnati da Le Corbusier perché, seppur dotati di carattere creativo, sono stati ritenuti privi di quel «valore artistico che pare presupporre qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica», o perché costituiti «da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala» (Tribunale Monza, ordinanza 23 aprile e 16 luglio 2002).

Il Tribunale di Milano si discosta da queste interpretazioni dell'articolo 2, n. 10, affermando, da un lato, che la sussistenza del "valore artistico" di un'opera di design non viene meno per il carattere necessariamente industriale del prodotto; dall'altro,

I principi

Le opere di design

Il decreto legislativo n. 95 del 2001 ha incluso nella legge sul diritto d'autore «le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». In linea teorica dunque i "disegni" rientrano nella sfera del diritto d'autore purché presentino un carattere innovativo e siano riconoscibili dal punto di vista culturale

La protezione

In genere però in tribunale il design otteneva finora tutela giuridica solo se oggetto di registrazione brevettuale o, in alternativa e raramente, come opera protetta dal diritto d'autore purché il suo valore artistico fosse "scindibile" dal carattere industriale del prodotto

che si deve valutare la percezione che dell'opera «possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali». Nel caso della Panton Chair, la circostanza che molti musei d'arte contemporanea la includano nelle loro collezioni conferma per il Tribunale che tale opera possiede un significato e un valore capaci di catturare un interesse oggettivamente esteso anche a un pubblico più ampio dei soli consumatori di design.

La decisione del Tribunale costituisce un notevole passo avanti, dunque, perché accorda almeno alle opere di design più "famosse" una tutela adeguata. Avrebbe forse dovuto considerarsi che l'ambito da esaminare per l'accertamento del "valore artistico" dovrebbe essere proprio quello del design, all'interno del quale il giudice dovrebbe ricercare gli elementi di conferma della presenza di un *quid pluris*, rispetto al semplice carattere creativo.